



**COMITATO NAZIONALE
UTENZA E VALORIZZAZIONE
DEMANIO MILITARE DI ABITAZIONE**
00153 Roma – Via Garibaldi, 3
Tel. – 065883981
www.casadiritto.it

ALLEGATO

IPOTESI DI LAVORO

- Rispetto ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa di circa 51.000 unità, attualmente se ne dispone di 17,575 di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.810,22 Euro o con familiare portatore di handicap).

- La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 –all’art. 2- comma 627 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio da attuarsi attraverso l’alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell’Amministrazione Difesa.

- che in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 il 18 maggio 2010 recante il Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

- Con decreto direttoriale n. 14/2/2010 del 22 novembre 2010 sono stati individuati gli alloggi in uso al Ministero della Difesa (G:U. n. 70 del 26-3-2011) da alienare per un totale di 3.020 unità.

- Con decreto M. D del 16 marzo è stato emanato il Regolamento relativo ai canoni di mercato di cui alla Legge n. 122 del 30-7-2010 .

CONSIDERATO

- che la durata del Programma Pluriennale previsto, nelle necessità previste dalla Difesa debba dispiegarsi per la durata di almeno 10 anni;

- che agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la imminente alienazione e vendita, possano far seguito altri quantitativi di alloggi non più utili, molti dei quali sono momentaneamente accantonati per motivi vari, molti dei quali in attesa di superare difficoltà più disparate, come contenziosi amministrativi, servitù militari, etc., che potrebbero essere risolte nel breve periodo;
- che ad un attento esame del Regolamento n. 112 del 18 maggio, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori gli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – articolo 306 – comma 3, che prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, ove viene sancito che sia assicurata “la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT”, ed le norme che riguardano l'usufrutto,
- che nello stesso Regolamento di cui al Decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'art. 7 –punto a e b vengono previsti meccanismi reddituali che artificialmente e senza motivazioni esplicite tendono ad annullare il sistema di sconti ben descritto nella Legge 244.
- Che nel Regolamento di cui al Decreto Ministro Difesa sui canoni di mercato pubblicato sulla G.U. del 27 maggio 2011 all'art. 2 punto 3 vengono introdotti con lo stesso metodo, aumenti artificiali di reddito tendenti ad ottenere una applicazione meno conveniente dei coefficienti di calcolo dei canoni.
- inoltre, nello stesso Decreto sui canoni di mercato, art. 2 comma 6, viene stabilito che l'aggiornamento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100%) la misura dell'aggiornamento annuale ISTA anziché quello unanimemente applicato per ogni canone anche privato del 75%

PER QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Impegna il Governo

- ad individuare a breve termine, altri quantitativi di alloggi da alienare anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;
- a sospendere per lo stesso periodo di breve termine, ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche all'interno del Regolamento del 18 maggio 2010 le tutele previste per gli utenti ricadenti appartenenti alle fasce protette, così come descritto nel Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. articolo 306, comma 3, in particolare il riallineamento dovrà sancire il diritto alla permanenza, senza alcuna limitazione temporale, in

presenza delle condizioni previste, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo / - punto 14 – a) e b) sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, palesemente discordanti.

Per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, la norma di cui al l'art. 7 punto 4 – a) del Regolamento di cui al Decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2011 debba essere estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20% sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;

- a sopprimere le norme immotivamente punitive previste all'art. 7 punto 11 lettera a) e b) del Decreto del 18 maggio 2010;

- per lo stesso motivo a sopprimere le norme previste l'art. 2 punto 3 del Decreto Ministro Difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato.

- a ricondurre al 75% la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone annuale anzichè del 100% come ora previsto all'art. 2 punto 6 del Regolamento sui canoni di mercato.

CASADIRITTO

Roma 1 luglio 2011